

**Criteria per l'individuazione delle superfici meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali e di restauro delle preesistenti edificazioni (artt. 3 e 4)**

1. Premessa

1.1. Il presente allegato fornisce i criteri per individuare le fattispecie non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e d), della l.r. 4/2009 preordinati alle procedure di perimetrazione e accertamento di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

2. Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età

2.1. Rientrano in tale tipologia i manufatti e i nuclei rurali di montagna, collina e pianura caratterizzati dalla presenza di uno o più edifici o manufatti anche in condizioni di degrado strutturale e abbandono dei coltivi e dei prati-pascolo con conseguente espansione e ricolonizzazione dei terreni e dei nuclei disabitati da parte della vegetazione spontanea rientranti nella categoria di cui all'articolo 142 comma 1, lettera g) del d.lgs. 42/2004, a condizione che sia previsto il loro recupero in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a).

2.2 Sono esclusi da tale fattispecie i manufatti e nuclei rurali di interesse storico e architettonico riconosciuti negli strumenti urbanistici ai sensi della legge urbanistica regionale o dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

3.1. Rientrano in tale tipologia i paesaggi rurali per i quali sia possibile accertare l'esistenza di colture agrarie o pastorali di valore storico precedenti all'attuale copertura arborea, contraddistinte dall'impiego di pratiche tradizionali e dalla presenza di colture caratterizzate da lunga persistenza storica e da una significativa integrazione tra aspetti produttivi, ambientali e culturali.

3.2. L'interesse storico di tali paesaggi è da ricercare attraverso la verifica della permanenza di pratiche agricole tradizionali che costituiscono l'immagine distintiva per alcuni paesaggi della Regione, significative di identità e memoria collettiva. Ai fini della salvaguardia dei paesaggi agrari e pastorali in questione e dei valori che essi esprimono, il riconoscimento di tali fattispecie ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettera d) della l.r. 4/2009 è funzionale alla sola riproposizione di progetti di recupero a fini produttivi e non può prescindere dalla ricostituzione delle colture e delle specificità dei paesaggi agrari e pastorali originari caratterizzanti determinate aree del territorio regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b).

3.3. In Piemonte i paesaggi agrari di interesse storico sono rappresentati da aree della Regione caratterizzate da assetti culturali e strutture rurali (es. terrazzamenti collinari e alpini) che nel tempo hanno modellato la forma e l'immagine del territorio regionale. Costituiscono paesaggi agrari di interesse storico:

a) i vigneti;

b) le risaie;

c) i frutteti di cultivar tradizionali storiche piemontesi;

d) i paesaggi inseriti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici, istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070 e quelli identificati nel Catalogo nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, promosso dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

3.4. Costituiscono paesaggi pastorali di interesse storico le aree caratterizzate dalla presenza di attività pastorali preesistenti, anche con costruzione di insediamenti e strutture di servizio (alpeggi stagionali e aggregati permanenti).

3.5. Al fine di identificare gli assetti colturali di interesse storico possono costituire riferimento anche i criteri generali individuati dalla “Ricerca nazionale sui paesaggi rurali storici” effettuata dall'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale di cui al d.m. 17070/2012.